

ACCORDO QUADRO

tra

il **Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina**, con sede in Messina, C.da Di Dio, Partita IVA IT 00724160833, Codice Fiscale 80004070837, rappresentato nella persona dal Direttore Prof. Eugenio Guglielmino, nato a Catania il 30/12/1954, autorizzato dal Consiglio di Dipartimento a sottoscrivere il presente atto domiciliato per la carica presso la suindicata sede

e

il **Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo**, con sede in Palermo, Viale delle Scienze, CAP 90128, Edificio 8 (Codice Fiscale: 80023730825, Partita IVA: 00605880822), nel seguito chiamato "**DI-UNI- PA**", in persona del Prof. Antonino Valenza, nato a Palermo il 08/04/1958, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso il citato dipartimento, sito in Palermo, viale delle Scienze, CAP 90128, Edificio 7; Tel. (+39) 09123863701, E-MAIL: dipartimento.ingegneria@unipa.it, PEC: dipartimento.ingegneria@cert.unipa.it, e autorizzato a stipulare il presente atto giusta delibera n. 6.b concessa dal Consiglio di Dipartimento nella seduta n. 11 del 01/06/2022 nel seguito congiuntamente indicate come le "Parti"

Premesso

- che la Legge 241/90 disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra le pubbliche amministrazioni, declinandone gli strumenti attuativi e, in particolare, all'art. 15, prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, e nei limiti del proprio Statuto e dei propri regolamenti, promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, siano esse italiane o estere; pone in essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero, utili al perseguimento delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca; svolge attività di formazione, ricerca, collaborazione;
- che l'Università degli Studi di Messina è un ente pubblico che ha tra i propri fini primari l'elaborazione del sapere scientifico mediante il libero esercizio della ricerca al servizio della società. Esso può stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune;
- che sia il DI-UNIPA sia il DI-UNIME, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente pongono in essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, con soggetti

pubblici e privati utili al perseguimento delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca mediante la stipula di convenzioni, contratti, accordi e protocolli;

- che il DI-UNIPA ed il DI-UNIME, nell'ambito della propria attività istituzionale, coerentemente con le proprie finalità, sono interessati a condurre attività di comune interesse scientifico nell'ambito dell'ingegneria civile, ingegneria informatica e ingegneria gestionale, mettendo a fattore comune le reciproche consolidate conoscenze e competenze nell'ambito delle *smart-infrastructure* e del monitoraggio delle strutture e infrastrutture attraverso avanzati metodi di identificazione dinamica, tecnologie e piattaforme digitali, della *blockchain* e degli *smartcontracts* per i sistemi di monitoraggio dello stato di salute strutturale delle strutture civili;

- che il DI-UNIPA ed il DI-UNIME sono particolarmente interessati a partecipare a iniziative e progetti di ricerca che hanno l'obiettivo di promuovere la crescita di giovani ricercatori, lo svolgimento di attività di ricerca (sia di base che applicata) e di innovazione, anche in collaborazione con aziende ed altri enti di ricerca nazionali ed internazionali;

- che il DI-UNIPA ed il DI-UNIME, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un'efficace collaborazione, mediante l'utilizzo delle rispettive risorse intellettuali e tecnico-strumentali;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto del presente Accordo è lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione tra il DI-UNIPA e il DI-UNIME, nell'ambito dell'ingegneria civile, informatica e gestionale. Nello specifico, le attività di ricerca saranno condotte su temi di rilevante e mutuo interesse e interdisciplinari nei settori della scienza delle costruzioni (SSD ICAR/08), dell'ingegneria economico-gestionale (ING-IND/35), e dei sistemi di elaborazione delle informazioni (ING- INF/05) come quelli delle *smartcities*, delle *smart-infrastructure* e delle piattaforme *multisided* o *crowd* per il monitoraggio di strutture e infrastrutture. La collaborazione consentirà di mettere a fattore comune le reciproche consolidate conoscenze e competenze favorendo la partecipazione congiunta ad occasioni di finanziamento, garantendo una maggiore efficacia nella diffusione e nello sfruttamento dei risultati della ricerca.

In particolare, la collaborazione fra DI-UNIME e DI-UNIPA potrà attuarsi secondo varie forme, tra cui:

- partecipazione congiunta, ove possibile, ad avvisi e bandi di finanziamento per la realizzazione di progetti di ricerca o innovazione;
- attività di ricerca congiunte su argomenti di comune interesse;
- attività di ricerca commissionate nell'ambito di progetti di ricerca finanziati;

- mobilità dei ricercatori per periodi brevi;
- attività seminariale e didattica nell'ambito dei rispettivi dottorati di ricerca;
- tesi di laurea congiunte su argomenti di interesse comune;
- mobilità di studenti per lo svolgimento della tesi;
- organizzazione di stage formativi, corsi di alta formazione, *summer-school* e altro, aperti a studenti e giovani ricercatori di entrambe le sedi. Le specifiche attività di cui sopra vedranno il coinvolgimento di entrambe le Parti.

Art. 3 - Svolgimento delle attività e Referenti scientifici

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo che precede le Parti stipuleranno specifiche convenzioni attuative che prevedano la messa a disposizione di opportune risorse finanziarie, umane e strumentali, nel rispetto del presente Accordo Quadro e della normativa vigente.

Tali convenzioni potranno coinvolgere anche altri soggetti con competenze scientifiche e tecniche complementari.

Vengono nominati i seguenti Referenti per l'attuazione del presente accordo:

- per il DI-UNIPA, il Prof. Manfredi Bruccoleri, professore ordinario nel settore (SSD ING-IND/35), e il prof. Alberto Di Matteo, ricercatore RTDB nel settore (SSD ICAR/08);
- per il DI-UNIME, la Prof. Roberta Santoro, professore associato nel settore (SSD ICAR/08).

Art. 4 - Durata dell'accordo

Il presente Accordo avrà una durata pari a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti. È espressamente esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

È fatto in ogni caso salvo il diritto di ciascuna Parte di recedere dallo stesso, per qualsivoglia motivo ed a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. L'Accordo si risolverà in ogni caso automaticamente nel caso in cui l'attuazione dello stesso diventi o risulti impossibile ovvero quando le attività previste non vengano poste in essere per 2 anni consecutivi dal momento della stipulazione dagli effetti della stessa. Le Parti convengono che il recesso o la risoluzione consensuale avranno effetto solo per l'avvenire e non incideranno sulla parte del rapporto già eseguita o ancora in esecuzione.

Art. 5 – Oneri della collaborazione scientifica

Salvo quanto diversamente previsto dalle convenzioni attuative di cui all'art.3, dall'esecuzione delle attività indicate all'art. 2 del presente Accordo, non potrà discendere alcun onere per le Parti sopra rappresentate.

Art. 6 – Riservatezza, Proprietà Intellettuale e Pubblicazioni

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi

di analisi, le ricerche, ecc., di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e che vengano qualificate per iscritto come confidenziali.

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite indipendentemente dallo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo quadro.

La proprietà intellettuale delle eventuali conoscenze, invenzioni e brevetti derivanti dalle attività di cui all'art. 2 sarà ripartita tra le Parti sulla base dell'apporto fornito da ciascuna al loro conseguimento. Il regime dei diritti di sfruttamento industriale condiviso dalle Parti sarà oggetto di separate e specifiche convenzioni attuative.

I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere oggetto di pubblicazioni previo consenso scritto di entrambe le Parti e senza pregiudizio per eventuali interessi connessi alla tutela dei risultati stessi.

Sono in ogni caso fatte salve eventuali diverse modalità da concordare nelle- convenzioni attuative.

Art. 7 – Uso segni distintivi delle Parti

I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni, oggetto del presente Accordo.

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione degli uffici competenti della rispettiva Parte, fatti salvi specifici accordi fra le Parti che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto e il conseguente uso del logo con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative, di cui all'art. 3, in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Art.8 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo quadro, la sede dell'altra Parte.

Art. 9 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del DI- UNIPA e del DI-UNIME e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del DI-UNIME e del DI-UNIPA, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/ o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati del DI-UNIPA e del DI-UNIME sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ciascuna Parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e sue ss.mm. e ii..

Ciascuna Parte, autonoma titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'altra Parte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevole che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'Accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 11– Controversie e Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare

dal presente Accordo. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione dell'Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Tutte le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte che dovesse richiederla.

Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto ad imposta di bollo assolta mediante utilizzo di n. 3 contrassegni da € 16 cadauno (.....)

Le spese dell'imposta di bollo sono a carico del DI-UNIPA.

Per il **DI-UNIPA**

Il Direttore

Prof. Antonino Valenza

Per il **DI-UNIME**

Il Direttore

Prof. Eugenio Guglielmino